



REPUBBLICA ITALIANA
LA
CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.f. (relatore)
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 26 novembre 2014

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota del 10 ottobre 2014, prot. 5752, con la quale il sindaco del comune di San Giacomo delle Segnate (MN) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di San Giacomo delle Segnate (MN);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di San Giacomo delle Segnate (MN), mediante nota n. 5752 del 10 ottobre 2014, ha posto un quesito in merito al rimborso delle spese di viaggio per l'accesso alle diverse sedi, per i segretari comunali titolari di segreteria convenzionata.

Il sindaco riferisce che il comune ha approvato una convenzione per la gestione con altri comuni del servizio di segreteria comunale; tale convenzione prevede, nel caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso in ragione dell'indennità chilometrica e sulla base d'idonea documentazione desunta dal calcolo dei costi chilometrici dell'A.C.I.

Il sindaco, anche in considerazione del parere contrario espresso dal responsabile del servizio finanziario del comune, chiede se sussistono i presupposti giuridici per procedere a tale rimborso, alla luce di quanto affermato dall'ARAN con parere SEG29, dalla Ragioneria generale dello Stato con nota n. 54055 del 21 aprile 2011 e dal Ministero Interno, ex "Ages", con nota n. 31776 del 11 luglio 2012.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo la richiesta di parere presentata è ammissibile, poiché il medesimo ha per oggetto un quesito attinente all'applicazione di norme finanziarie in materia di *"Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"* ed in particolare di contenimento della spesa per le missioni del personale, che, per pacifico orientamento della giurisprudenza contabile, rientra nella materia della contabilità pubblica.

MERITO

Il sindaco del comune di San Giacomo delle Segnate chiede se le spese di viaggio sostenute dal segretario comunale convenzionato - che si sia recato nelle diverse sedi con il proprio mezzo di trasporto - siano rimborsabili e documentabili in base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I., così come previsto nella convenzione approvata e concordata con gli altri comuni, ovvero soggiacciono alla disciplina vincolistica che ha previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Sulla questione si registra l'orientamento reso dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 9/CONTR/11 del 7 febbraio 2014, alla luce della quale si è affermato che *"l'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'art.6, comma 12 della legge n. 122 del 2010 stante la diversità della fattispecie. L'art. 6 della legge n. 122 del 2010 (di conversione del D.L. 78/2010) ha limitato le spese connesse al trattamento di missione, ossia ai trasferimenti effettuati per conto dell'amministrazione di appartenenza per l'espletamento di funzioni ed attività da compiere fuori dalla sede. Il rimborso previsto dall'art.45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale o provinciale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni. L'art. 45, comma 3, ripartendo la spesa per suddetti trasferimenti tra "i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione" dimostra come tale onere assuma carattere negoziale e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court.*

Deve pertanto ritenersi che le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art.6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunale e Provinciali inerente il

rimborso delle spese sostenute dal segretario titolare di sede di segreteria convenzionata".

In conformità a tale pronuncia e a prescindere dalle tesi prospettate dall'amministrazione istante nel caso in esame, la Sezione ribadisce che il rimborso delle spese spettanti al segretario titolare di segreterie convenzionate per l'accesso alle diverse sedi, sia disciplinato dalle norme contrattuali contenute nella convenzione medesima.

P.Q.M.

nelle considerazioni che precedono è reso il parere della Sezione.

Il Presidente f.f. e Relatore
(Dott. Gianluca Braghò)

Depositata in Segreteria
Il 09/12/2014
Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)